

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al fabbricato



Che cosa è assicurato?

✓ **SETTORE INCENDIO**

Indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, causati al fabbricato assicurato da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro).

Garanzie Facoltative:

Eventi Speciali (Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Ordigni esplosivi, sovraccarico neve) – Aumento spese di demolizione e sgombero – Fenomeno elettrico – Terremoto – Inondazione, alluvione e allagamento – Impianto solare termico – Impianto fotovoltaico.

✓ **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE**

Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato o alla conduzione delle parti comuni.

Garanzie Facoltative:

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti – responsabilità civile dell'amministratore.

✓ **SETTORE DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

le garanzie del settore Danni da acqua condotta:

- Indennizza i costi necessari per ripristinare il fabbricato assicurato per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati;
- Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati.

Garanzie Facoltative:

Estensioni danni da acqua condotta (Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua o da occlusione, Gelo, Danni a cose in locali interrati o seminterrati) – Spese di ricerca e/o riparazione del guasto tubi interrati.



Che cosa non è assicurato?

SETTORI INCENDIO e DANNI D'ACQUA CONDOTTA

- * danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- * danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- * danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora la polizza sia stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- * danni causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento, smottamento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE e DANNI D'ACQUA CONDOTTA

- * danni provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- * gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE ROTTURA LASTRE

- * danni da eventi atmosferici;
- * ai lucernari.

SETTORE TUTELA LEGALE

- * pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- * vertenze concernenti: il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, circolazione, materia fiscale ed amministrativa;

TUTTI I SETTORI

- * sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! all'interno di ogni settore è prevista, per alcune garanzie, l'applicazione di determinate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- ✓ **SETTORE ROTTURA LASTRE**
Indennizza le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali.

- ✓ **SETTORE TUTELA LEGALE**
Consente di difendere gli interessi del Condominio assicurato in caso di controversie nell'ambito Condominiale (es. richiesta risarcimento danni, controversie contrattuali, controversie per recupero quote condominiali).

Garanzie facoltative

Linea completa – elevazione del limite di spesa per le controversie per recupero quote condominiali.

- ✓ **SETTORE ASSISTENZA**
Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza attraverso il reperimento e l'invio di un tecnico specializzato (es. elettricista, fabbro, idraulico).

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

- durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extra-contrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
 - le garanzie del settore "Tutela Legale", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali e quadrimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.